

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO TEATRALE MARIO GROSSO"

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa FITA – Federazione Italiana Teatro Amatori ad uso delle associazioni di promozione sociale aderenti e approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 34/123 del 24 luglio 2023]

Art. 1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia l'Associazione denominata "Gruppo Teatrale Mario Grosso" di seguito detto Associazione.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Gruppo Teatrale Mario Grosso – Associazione di promozione sociale" in sigla denominata "Gruppo Teatrale Mario Grosso APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Grammichele.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata limitata nel tempo pari ad anni cinquanta a decorrere dal 31/10/1994 ed è prorogabile con delibera dell'Assemblea.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e

attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

L'Associazione ha per oggetto:

- lo svolgimento di attività concertistica e l'organizzazione, la realizzazione e la produzione di spettacoli teatrali, musicali, radiotelevisivi, cinematografici e di qualsiasi altra attività connessa con lo spettacolo, l'informazione, la propaganda, la pubblicità, le arti grafiche e tipografiche, l'editoria, lo sport e turismo, la didattica e le arti in genere, sia in proprio che per conto di terzi;
- l'iniziativa nel campo culturale attraverso mostre, rassegne, convegni, conferenze, premi; formazione professionale delle attività sopraelencate;
- la costruzione e gestione di centri e sale destinati al raggiungimento degli scopi Sociali, all'intrattenimento e ristoro;
- l'intervento in quegli altri campi che saranno indicati con semplice deliberazione dell'assemblea dei Soci Fondatori.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere tutte quelle attività utili a promuovere, finanziare e/o, comunque, raggiungere gli scopi Sociali, e potrà stipulare convenzioni con enti, pubblici e privati potrà aderire o dissociarsi da associazioni similari e complementari, aderire a federazioni e godere di contributi e finanziamenti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività Sociali.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative, nello specifico corsi di teatro con il fine di valorizzare e promuovere la lingua e le tradizioni del territorio;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, nello specifico salvaguardia della cultura nel territorio tramite lavori teatrali;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nello specifico realizzazioni di rassegne teatrali con l'utilizzo prevalente della cultura linguistica del territorio;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, nello specifico realizzazioni di laboratori teatrali con l'intento dell'inclusione sociale;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, nello specifico l'utilizzo di strutture atte a case museo del territorio.

Il Consiglio Direttivo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affidarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

Art. 5 – I soci

Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci). Sono soci dell'Associazione:

tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano



richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.

I Soci dell'Associazione si dividono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. I Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione o che siano stati cooptati secondo quanto previsto dal successivo articolo 9; a loro è riservata all'elezione degli Organismi Direttivi, del Presidente, del Consiglio Direttivo, nonché l'eventuale modifica o revisione del presente statuto. I Soci Ordinari sono coloro che ne condividono gli orientamenti generali e che si impegnano a partecipare alla vita dell'Associazione. L'adesione implica l'accettazione del presente statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti riconosciuti alla categoria di appartenenza e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Tutti i soci fondatori, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, competono il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee secondo le disposizioni dei successivi artt. 9 e 10;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, nei limiti e secondo le disposizioni dei successivi artt. 9 e 10, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei

regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci con la qualifica di socio Fondatore;

- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci con la qualifica di socio Fondatore;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali • rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
 - mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
 - tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
 - che in qualunque modo danneggi l'Associazione;
 - che svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione;
 - che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento associativo oppure le deliberazioni degli organi Sociali.
 - mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
 - indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai cinque capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo.
 - La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
- Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono, al disposto dell'art. 24 del Codice Civile laddove applicabili e compatibili.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.



Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci Fondatori;
- l'Assemblea Generale;
- Il Presidente;
- Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo se istituito volontariamente o, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n.117 del 3/7/2017.

Art. 9 – Assemblea dei soci Fondatori

L'Assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci che hanno costituito l'Associazione e che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali. I Soci sono convocati dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, o in via straordinaria, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei Soci Fondatori, mediante comunicazione scritta a ciascun Socio almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa validamente delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto ed è legalmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto. I Soci possono farsi rappresentare solo da altri Soci Fondatori. Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.

Ad essa spetta l'elezione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il Presidente.

Qualora, per qualunque causa si scioglia il vincolo tra l'Associazione ed un Socio Fondatore, l'Assemblea dei Soci Fondatori delibera la sostituzione del Socio mancante con un Socio ordinario, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Socio così acquista i diritti e la qualifica di Socio Fondatore. Possono inoltre divenire Soci Fondatori quei Soci che si saranno contraddistinti per meriti particolari.

Il loro inserimento nell'Assemblea dei Soci Fondatori avviene su delibera della stessa.

Art. 10 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci all'Associazione ed è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio o dal Vicepresidente; in mancanza l'Assemblea nomina il Presidente.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno o quando ne sia fatta richiesta da un quinto degli associati, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea Generale delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, stabilisce gli orientamenti generali dell'Associazione, indica gli obiettivi da raggiungere su proposta del Consiglio Direttivo. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, Fondatori se Fondatori, Ordinari o Fondatori se Ordinari. Ogni Socio può rappresentare solo un Socio.

L'Assemblea è convocata inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno;

L'Assemblea Generale, **in prima convocazione** è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. **In seconda convocazione** la validità prescinde

dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.

Art. 11 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea Generale:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni); • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci Fondatori:

- delibera le modifiche dello statuto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci Fondatori e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di sette, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o quando ne ravvisi l'opportunità o ne faccia richiesta almeno due terzi dei suoi componenti. E' costituito con la presenza di due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Spettano al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

stabilire il compenso dei suoi componenti, nonché di altri Soci che svolgano attività particolari o che siano dipendenti, cui comunque spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Associazione nell'esercizio delle loro mansioni;



istituire Comitati Tecnici o Commissioni che si occupino di aspetti particolari dell'attività dell'Associazione, stabilendone compiti, composizione, attribuzioni ed eventuali compensi per i componenti. Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo;
- d) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- e) autorizzare il Presidente a stipulare atti, contratti e convenzioni di ogni genere, e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari; compiere ogni e qualsiasi operazione presso privati, imprese di varia natura, istituti di credito di diritto pubblico e privato; accendere, utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto;
- f) dare l'adesione dell'Associazione ad organismi federali o consortili;
- g) licenziare o assumere il personale fissandone retribuzione e mansioni.

Il Consiglio Direttivo proporrà inoltre tutte quelle attività che ritornino utili al fine di raggiungere le finalità dell'Associazione, come comprese nell'art. 4 del presente statuto.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, l'Assemblea dei Soci Fondatori procederà con nuova nomina.

Le sostituzioni effettuate nel corso dei tre anni decadono allo scadere del triennio medesimo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione rappresenta la stessa sia di fronte a terzi sia giudizialmente ed ha la firma Sociale. Su delibera del Consiglio Direttivo la firma può essere abbinata o delegata ai Consiglieri. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni genere e natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vicepresidente.

Art. 14 – Segretario/Tesoriere

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione; - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse di cui l'art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 16 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 17 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà dei soci in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 18 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.



Art. 19 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS, deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21 – Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è neppure rivalutabile, né trasmissibile.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

Art. 22 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 23 – Regolamento interno

L'Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che sarà valido previa approvazione dell'Assemblea e modificabile solo dalla stessa.

Art. 24 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 25 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., per quanto non previsto dal Codice e, laddove compatibile al Codice Civile.

